

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura n. 48/2021 R.G.E.

ASTE  
GIUDIZIARIE®  
**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**ASTE  
GIUDIZIARIE®

- vista l'istanza di vendita depositata nell'intestata procedura,  
promossa da: **BCC NPLS 2018 s.r.l.**

contro: [REDACTED]

- preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prescritta dall'art.567, 2° comma, c.p.c.;
- visti gli artt.569 e 600 c.p.c.

ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®**FISSA**

l'udienza di comparizione delle parti, degli eventuali comproprietari e creditori iscritti non intervenuti, per l'esame della regolarità degli atti e per le determinazioni in ordine alle modalità della vendita

ASTE  
GIUDIZIARIE®  
**per il giorno 26 settembre 2023, ore di rito**ASTE  
GIUDIZIARIE®**Rende noto che in tale udienza:**

- potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e potranno essere depositate note alla relazione dell'esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di quanto previsto dall'art.173-bis disp.att.c.p.c.;
- potrà essere delegato un notaio o un avvocato ovvero un commercialista al compimento delle attività previste dal paragrafo 3-bis, della Sezione III, del Capo IV del Titolo II del Libro III del c.p.c.;
- ove non sia possibile la separazione della quota in natura del bene indiviso spettante al debitore o non sia manifestata seria intenzione all'acquisto della detta quota da parte dei comproprietari (con offerta di cauzione pari al 10% del prezzo di stima), potrà essere disposta la sua divisione in base a quanto disposto dagli artt.600 e 601 c.p.c. e dall'art.181 disp.att.c.p.c.

ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®**Evidenzia che:**

- in base a quanto disposto dall'art.495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena di inammissibilità entro tale termine e per una sola volta, di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese;
- in base a quanto disposto dall'art.624-bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere l'esecuzione fino a ventiquattro mesi.

**Rilevato** che occorre nominare un esperto che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art.173-bis disp.att.c.p.c.

**Considerato** che dalla data del pignoramento il debitore esecutato è sprossessato del bene e privato della sua disponibilità, mantenendone solo la mera detenzione; che per effetto dello stesso pignoramento il debitore è costituito per legge custode del bene staggito e, di conseguenza, deve curarne la conservazione e la manutenzione, deve consegnare gli eventuali frutti al pignorante e deve rendere il conto della propria gestione ai creditori; *che, nel caso di specie, il debitore non ha osservato gli obblighi su di lui incombenti avendo ommesso di depositare il rendiconto per la gestione dalla data del pignoramento ad oggi e che*

ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®

**ASTE GIUDIZIARIE**  
pertanto ricorrono le condizioni per la nomina di un custode diverso dal debitore ai sensi dell'art. 559, terzo comma, c.p.c.;

*Ritenuto* che appare, in ogni caso, assolutamente necessario, al fine di garantire un proficuo e celere svolgimento della procedura esecutiva, provvedere sin d'ora alla sostituzione del custode *ex lege*;

#### NOMINA

QUALE ESPERTO STIMATORE: ARCH. MARIA ANTONIETTA ROSELLI  
QUALE CUSTODE: AVV. GIOVANNI DI MATTEO

#### DISPONE

- che la Cancelleria provveda all'immediata comunicazione del presente provvedimento al creditore pignorante ed agli altri creditori eventualmente intervenuti nonché alla comunicazione a mezzo PEC al custode giudiziario ed all'esperto stimatore sopra nominati.
- che la Cancelleria provveda alla notificazione del presente decreto al/debitore/i esecutato/i presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto oppure, in mancanza, presso la Cancelleria del Tribunale.

#### AUTORIZZA

altresì, il creditore pignorante alla notifica del presente provvedimento, anche in copia non autentica, al debitore esecutato, ai creditori iscritti ed ai sequestratari non intervenuti, e nell'ipotesi di espropriazione dei beni indivisi, ai comproprietari ed agli interessati.

#### DISPONE

che il custode giudiziario e l'esperto stimatore sopra indicati procedano *all'accettazione dell'incarico* nel termine di **giorni 10** dalla data della comunicazione del presente decreto, recandosi presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale per la sottoscrizione dell'apposito modello.

#### AUTORIZZA

**l'esperto stimatore a:**

a) accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'Ufficio del Territorio o del Condominio, ed a estrarne copia, non trovando applicazione i limiti di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

b) richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato.

Il giudice concede termine **sino a 30 giorni** prima dell'udienza per il deposito della relazione e per l'invio delle copie alle parti.

In presenza di **cause oggettive** che rendano impossibile il rispetto di tale termine, l'esperto stimatore deve depositare – **prima della scadenza del termine** – comunicazione contenente l'indicazione delle citate cause ed adeguata motivazione circa l'impossibilità di rispettare il termine per il deposito della relazione.

Al riguardo, si segnala l'**assoluta necessità** della **tempestiva e completa** redazione dell'elaborato, in quanto ritardi nel deposito o lacune saranno oggetto di valutazione in sede di liquidazione del compenso e per il conferimento di ulteriori incarichi.

Il giudice dispone altresì che l'esperto stimatore depositi altresì, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, una **COPIA CARTACEA** della relazione di stima e degli allegati.

Il giudice accorda all'esperto **l'acconto di € 500,00** che pone a carico del creditore procedente o del creditore intervenuto che, a seguito di rinuncia, si sia surrogato al primo.

#### AUTORIZZA

**il custode:**



Ad accedere all'immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati all'acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro.

**DISPONE**

- l'istituzione di un conto corrente, presso uno sportello bancario o postale, da comunicare preventivamente al Giudice, da intestarsi alla procedura e all'ordine del G.E., su cui andranno effettuati versamenti e/o bonifici di pertinenza ad opera di terzi;

Il Giudice pone, in ogni caso, provvisoriamente a carico del creditore procedente o dell'intervenuto surrogante **l'importo di € 800,00** a titolo di acconto sui compensi e di ulteriori **€ 1.000,00** che potrà essere utilizzato dal custode quale fondo spese vive della procedura e dispone che, fino a concorrenza di detto importo, il custode possa utilizzare tale somma senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione, ma rendicontandone alla prima relazione utile;

- che il custode depositi ogni **tre mesi** una relazione scritta di rendiconto e, al termine dell'incarico, fornisca adeguato rendiconto.

*Lagonegro, 15 dicembre 2021.*

ASTE  
GIUDIZIARIE

*Il Giudice dell'Esecuzione*

*Dott. Aniello Maria De Piano*

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE